



ARST S.p.A.

CONTRATTO D'APPALTO

**Appalto integrato per la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori
occorrenti per la realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI
della metropolitana leggera di Cagliari.**

Gara n. 25/2016 – CIG 66547200AC – CUP F21E16000140008

TRA

ing. Antioco Porcu, nato a Cagliari il 12.06.1960, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari –
Via Posada n. 8/10 – Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922 - domiciliato presso
la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata
come "Committente e/o ARST",

E

ing. Alessandro Filabozzi, nato a Scandriglia (RI) il 20.08.1951 giusta Procura a
lui conferita dall'ing. Vincenzo Onorato, Presidente e Legale Rappresentante, con
atto repertorio 41148, in data 18.10.2016, a rogito Notaio dott. Gianpaolo Zambellini
Artini, che si allega in copia (allegato A), il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in nome e nell'interesse della società: **Consorzio Integra Società
Cooperativa** con Sede Legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, iscritta
nel Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 03530851207, in seguito
indicata come "**Appaltatore**".

La società **Consorzio Integra Società Cooperativa** nel presente atto agisce quale

Capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita in data 29.11.2017 con atto repertorio n. 43265, che si allega in copia (allegato B), con le società: **Salcef S.p.A.** (mandante) con sede in Roma, via di Pietralata n. 140 - Codice Fiscale e Partita IVA 12612601000; **Project Automation S.p.A.** (mandante) con sede in Monza, viale Elvezia n. 42 - Codice Fiscale 03483920173 e Partita IVA 02930110966; **Zanolla Francesco S.r.l.** (mandante) con sede in Sassari, in Z.I. Predda Niedda Strada 33 snc - Codice Fiscale e Partita IVA 01852370905.

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 632 del 07.04.2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi all'appalto integrato in epigrafe.
- Con nota prot. n. 813 dell'11.04.2016 la RAS ha autorizzato l'ARST a procedere con la pubblicazione del bando di gara.
- In data 16.04.2016 il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE e, unitamente ai suoi allegati, sul sito internet www.arst.sardegna.it.
- Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 718 del 02.08.2016 è stato disposto di prorogare i termini della gara dando mandato alla struttura aziendale di attuare tutte le necessarie attività connesse;
- In data 05.08.2016 è stato pubblicato sulla GUUE l'Avviso di rettifica che ha previsto di posticipare i termini di presentazione e apertura delle offerte rispettivamente al 04.11.2016 e al 17.11.2016;
- Entro il termine indicato nel Bando di gara (come prorogato con l'Avviso di rettifica) sono pervenute n. 5 offerte.
- A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 965 del 16.10.2017 l'appalto è stato aggiudicato alla Costituenda ATI così composta: Consorzio Integra Società Cooperativa

h

(Capogruppo mandataria) Salcef S.p.A. Project Automation S.p.A. Zanolla
Francesco S.r.l. (mandanti).

➤ Il Consorzio Integra in sede di gara ha dichiarato di concorrere non in nome proprio, ma per conto del socio cooperatore: C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini.

➤ Le imprese della Costituenda ATI, in sede di gara, con riferimento alla progettazione, hanno indicato un Costituendo RTP composto da: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop (Capogruppo mandataria), LAUT S.r.l. Systra-Sotecni S.p.A. (mandanti) che è stato costituito in data 29.11.2017 con atto repertorio n. 43261, che si allega in copia (allegato C).

➤ Nella Deliberazione n. 965 del 16.10.2017, la stipula del contratto è stata subordinata all'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

➤ Nella stessa Deliberazione è stato disposto di dare incarico al Responsabile del Procedimento nella fase di Progettazione, ing. Ernesto Porcu, di istruire il progetto definitivo presentato in sede di gara.

➤ Nel corso delle procedure avviate dal Responsabile del Procedimento nella fase di Progettazione, ing. Ernesto Porcu, per l'approvazione del Progetto Definitivo presentato in sede di gara, sono emerse alcune carenze e/o incongruenze tali per cui è stata richiesta e quindi predisposta dall'Aggiudicatario, in data 08.03.2018, un'ulteriore copia di alcuni elaborati del Progetto Definitivo offerto contenenti le modifiche e/o integrazioni.

➤ Il Responsabile del Procedimento nella fase di Progettazione, ing. Ernesto Porcu, ha provveduto alla verifica del Progetto Definitivo offerto in sede di gara e degli elaborati trasmessi in data 08.03.2018 emettendo il documento

"Rapporto di Verifica". Il Rapporto suddetto, trasmesso all'Appaltatore con nota prot. n. 5724 del 30.03.2018, contiene gli adempimenti (prescrizioni e integrazioni) in capo all'Appaltatore stesso per la stipula del Contratto e per la successiva fase di sviluppo del Progetto Esecutivo.

➤ Con Deliberazione n. 1110 del 24.04.2018 l'Amministratore Unico - a seguito di parere espresso dal Responsabile del Procedimento nella fase di Progettazione - ha disposto di approvare, con le prescrizioni e integrazioni contenute nel "Rapporto di Verifica", il Progetto Definitivo offerto in sede di gara, aggiornato all'ultima versione trasmessa in data 13.04.2018, presentato dalla Costituenda ATI: Consorzio Integra Società Cooperativa (Capogruppo mandataria) Salcef S.p.A. Project Automation S.p.A. Zanolla Francesco S.r.l. (mandanti).

➤ L'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

➤ Si è provveduto, nel corso del mese di agosto 2017, a richiedere il rilascio delle "informazioni antimafia" di cui al D.Lgs. n. 159/2011, dal sito del Ministero dell'Interno, tramite l'accesso alla BDNA.

➤ Ad oggi, tramite l'accesso alla BDNA, si è avuto riscontro, con esito negativo, per le Società: Consorzio Integra Società Cooperativa; CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini; Zanolla Francesco S.r.l.; LAUT S.r.l.

➤ Risultano ancora "in istruttoria" le richieste antimafia relative alle Società: Salcef S.p.A.; Project Automation S.p.A.; Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop; Systra-Sotecni S.p.A.

➤ Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 si procede, comunque, alla sottoscrizione del contratto che è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui dovesse risultare l'esito positivo dell'informazione antimafia a carico di una



o più delle Società sopra menzionate.

➤ L'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto mediante Garanzia Fideiussoria n. 368731/DE, prestata dalla Compagnia di assicurazione CBL Insurance in data 29.11.2017 di importo pari a € 942.629,00.

➤ A seguito di Protocollo d'intesa sottoscritto il 15.06.2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'ANCI Sardegna e da Transparency International Italia - con riferimento all'appalto in argomento - in data 11.04.2016 è stato sottoscritto un Patto di Integrità (Allegato Disc. 1/bis al Disciplinare di gara) predisposto nell'ambito del progetto europeo di sperimentazione dei Patti di Integrità "Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds", promosso e finanziato dalla Commissione europea - Direzione generale della Politica regionale e urbana. Il monitoraggio è affidato all'Ente indipendente (Transparency International Italia), selezionato dalla Commissione europea tramite concorso.

In relazione al Patto di Integrità sottoscritto, Transparency International Italia ha effettuato il monitoraggio di tutte le attività di ARST, sia in fase di predisposizione degli atti di gara che durante lo svolgimento della gara e in fase di aggiudicazione. Tutte le attività di monitoraggio finora svolto ha avuto esito positivo. Il monitoraggio di Transparency International Italia proseguirà fino al termine dei lavori.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - Valore delle premesse

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

2.1

Sulla base di quanto stabilito dal comma 2 lett. c) dell'art. 53 del D. Lgs. n. 163/2006 il presente Contratto ha ad oggetto, acquisito il Progetto Definitivo offerto in sede di gara, gli elaborati trasmessi in data 08.03.2018 ed il "*Rapporto di Verifica*" in premessa, la progettazione esecutiva, le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Repubblica/Stazione RFI della metropolitana leggera di Cagliari, completo in tutte le sue parti e relativi accessori, secondo le modalità riportate nella documentazione contrattuale e nei documenti di gara, in perfetta relazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate, a perfetta regola d'arte ed in conformità alla normativa e alla legislazione vigente.

2.2

Il rapporto contrattuale di che trattasi è dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori, forniture e servizi disciplinato dall'art. 1655 e seguenti del C.C. oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo art. 3.

ART. 3 - Documentazione contrattuale

Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente contratto:

A. Procura ing. Filabozzi Alessandro rep. 41148 del 18.10.2016.

B. Atto costitutivo ATI imprese rep. 43265 del 29.11.2017.

C. Atto costitutivo RTI progettisti rep. 43261 del 29.11.2017.

D. Indice Analitico dell'Offerta Tecnica B7 XX EL01 2C 4748 di cui al successivo

punto n. 6.

E. Scheda Economia presentata in sede di gara di cui al successivo punto n. 7.

F. Elenco Elaborati Progetto Preliminare ARST di cui al successivo punto n. 8.

G. Patto di integrità sottoscritto in data 11.04.2016.

H. Dichiarazioni sulla tracciabilità (otto dichiarazioni).

I. Dichiarazione subappalto presentata in sede di gara.

J. Dichiarazione clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata accettazione.

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente contratto:

1) Repertorio dei chiarimenti (prot. n. 16325 del 20.10.2016).

2) Avvertenze Generali (allegato Disc. 1).

3) Capitolato Amministrativo (elaborato 19.10).

4) Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale (elaborato 19.20).

5) "Rapporto di Verifica" (nota prot. n. 5724 del 30.03.2018) che contiene gli adempimenti (prescrizioni e integrazioni) in capo all'Appaltatore per la successiva fase di sviluppo del Progetto Esecutivo (allegato RdV); comprensivo della prescritta "Scheda materiali" trasmessa dall'Appaltatore con nota del 13.04.2018 (prot. ARST n. 6651 del 16.04.2018).

6) Offerta Tecnica, costituita dal Progetto Definitivo offerto in sede di gara integrato dagli elaborati trasmessi in data 08.03.2018, come da Indice Analitico dell'Offerta Tecnica B7 XX EL01 2C 4748 (allegato D).

7) Offerta Economica, composta dalla seguente documentazione: C.1) Scheda Economica (allegato E); C.2) Elenco prezzi unitari; C.3) Computo Metrico Estimativo; C.4) Programma di Avanzamento delle Prestazioni.

8) Progetto Preliminare ARST a base di gara, costituito dagli elaborati indicati nell'Elenco Elaborati (allegato F).

9) Disciplinare di gara.

ART. 4 - Progettazione esecutiva, consegna ed ultimazione delle prestazioni

4.1

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto l'Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati necessari per indire la Conferenza dei Servizi, di cui nel seguito, come prescritto dal "Rapporto di Verifica" di cui all'art. 3 punto 5).

Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna di cui sopra, a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi di cui nel seguito, si darà luogo alla consegna delle attività di Progettazione Esecutiva con apposito verbale, nel quale ARST disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo.

In tale intervallo temporale l'Offerta Tecnica (come definita al precedente art. 3 punto 6 e integrata secondo quanto previsto al precedente art. 3 punto 5) sarà oggetto di apposita Conferenza dei Servizi, indetta a ratificare i pareri espressi nel corso della precedente Conferenza dei Servizi sul Progetto Preliminare tenutasi il giorno 29 maggio 2015.

4.2

Nella sola ipotesi in cui il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni di cui al

precedente punto 4.1, non dovesse essere rispettato per fatto o colpa ascrivibili ad ARST, troverà applicazione quanto previsto al successivo art.24.2

4.3

Dalla data del verbale di consegna delle attività di Progettazione Esecutiva decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

In sede di gara l'Appaltatore ha offerto un tempo di anticipata ultimazione di 80 giorni rispetto al tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori (780 giorni previsti a base di gara).

Pertanto, il tempo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto è complessivamente pari a 820 giorni, di cui 120 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva e 700 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di tutte le opere.

Non sono compresi i tempi di competenza della Committente per le valutazioni e approvazioni del progetto esecutivo.

4.4

L'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto è suddivisa in tre parti:

1ª parte: entro il termine essenziale di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività di cui al precedente punto 4.1, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente il progetto esecutivo dell'opera suddiviso in opere civili, armamento, impianti di trazione elettrica (linea di contatto e realizzazione nuove sottostazioni SSE3 ed SSE4) e impianti di segnalamento. In caso di ritardo nella consegna si applicheranno le penali di cui al successivo art. 8.

4.4.1

Decorsi inutilmente 20 giorni dal termine previsto per la consegna del progetto esecutivo o di una qualsiasi sua parte, la Committente potrà risolvere il contratto in

b

danno dell'Appaltatore.

4.4.2

Premesso che la Committente procederà alla "verifica" del progetto esecutivo prodotto dall'Appaltatore e che tale attività equivale alla "approvazione" dello stesso progetto, la Committente valuterà la progettazione esecutiva entro 45 giorni dalla consegna dell'ultimo degli elaborati procedendo all'approvazione, oppure assegnerà un ulteriore termine, entro un massimo di 15 giorni, per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni dalla stessa indicate.

La Committente rinnoverà la valutazione per definire l'approvazione nei successivi 15 giorni.

Qualora la Committente confermi l'esistenza di carenze o errori progettuali, il contratto sarà risolto 'ipso iure' in danno dell'Appaltatore.

Decorsi inutilmente 10 giorni dal termine assegnato per l'eventuale adeguamento, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

4.4.3

Il Progetto Esecutivo dovrà recepire integralmente le osservazioni e le prescrizioni espresse da ARST nel "*Rapporto di Verifica*" in sede di approvazione dell'Offerta tecnica come definita all'art. 3 punto 6) e dovrà recepire integralmente le eventuali osservazioni e/o prescrizioni richieste dagli enti interferiti e/o delle autorità competenti chiamate ad esprimersi nella Conferenza dei Servizi del precedente art. 4 comma 1.

Le **modifiche progettuali**, conseguenti alle richieste degli enti interferiti e/o delle autorità competenti, risultanti dalla chiusura della Conferenza dei Servizi, che comportino modifiche in più o in meno della qualità e/o delle quantità delle lavorazioni previste nell'Offerta Tecnica come definita all'art. 3 punto 6), **entro il**

1,0% (uno virgola zero) dell'importo del Contratto, non danno luogo a nessuna variazione del corrispettivo Contrattuale.

Eventuali variazioni, in conseguenza delle suddette richieste, provenienti dagli enti interferiti e/o delle autorità competenti, risultanti dalla chiusura della Conferenza dei Servizi, che comportino incrementi superiori al limite percentuale suddetto saranno ammesse soltanto in presenza di una delle cause di variante di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., accertate con le modalità previste dal presente articolo, e saranno liquidate o decurtate per la sola parte eccedente la suddetta percentuale (1,0%).

ARST procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento degli eventuali nuovi prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4.4.4

Il Progetto Esecutivo non potrà contenere alcuna modifica alle soluzioni progettuali previste dalla Committente, salvo quelle connesse con il recepimento anzidetto.

Il Progetto Esecutivo dovrà tenere conto anche di tutte le integrazioni dovute a esiti di ulteriori studi ed indagini, ovvero in conseguenza di autorizzazioni e nulla osta obbligatori per la realizzazione dell'opera e per l'esercizio.

4.4.5

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata nei tempi indicati dal Programma di Avanzamento delle Prestazioni (P.A.P.)

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a fornire alla Committente, entro dieci giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, una dichiarazione (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) a firma del legale rappresentante, con la quale confermi e dia espressamente atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che:

• le obbligazioni contrattualmente assunte sono, senza eccezione alcuna, confermate;

• restano fermi e immutati tutti i patti, condizioni, termini e modalità esecutive previste dal contratto, nei capitolati e, in genere, in tutti gli atti e documenti contrattuali;

• il corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto è remunerativo.

Con tale dichiarazione l'Appaltatore dovrà, altresì, obbligarsi ad eseguire, senza oneri e costi aggiuntivi per la Committente, tutte le lavorazioni e/o prestazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo con prescrizioni (*"Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo"*), anche correlate ad eventuali omissioni, carenze o errori progettuali, fatto salvo quanto previsto al punto 4.4.3.

In caso di mancata produzione di detta dichiarazione o di presentazione di una dichiarazione avente contenuti difformi, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore.

4.4.6

A seguito della presentazione della dichiarazione detta, della garanzia di buona e tempestiva esecuzione di cui al successivo art. 16 del presente contratto, nonché delle polizze di cui agli art. 2.4 del Capitolato Amministrativo, si procederà alla consegna dei lavori. La consegna interverrà entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L'Appaltatore sarà invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o comunicazione via pec, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si darà atto con apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori darà, inoltre, atto dell'avvenuta presentazione della

documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La Committente potrà procedere a consegne parziali dei lavori, senza che ciò possa determinare riserve o eccezioni alcuna per l'Appaltatore.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, l'Appaltatore potrà chiedere il recesso dal contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso spetterà all'Appaltatore esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall'Appaltatore con l'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterà all'Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere dal contratto.

4.4.7

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo approvato, a recepire le eventuali prescrizioni risultanti dal "*Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo*" e a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell'appalto.

All'uopo l'Appaltatore sottoporrà all'esame di ARST gli elaborati suddetti raggruppati per parti funzionali dell'opera, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione come risultante dal Programma dei Lavori (PdL).

Il Direttore dei Lavori comunicherà il benestare all'esecuzione o chiederà modifiche agli elaborati costruttivi e di dettaglio entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi;

entro 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta di modifiche l'Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 7 giorni il Direttore dei lavori comunicherà il proprio benestare agli elaborati aggiornati o modificati.

Gli elaborati vistati dal Direttore dei Lavori dovranno riportare il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE"; ciò consentirà all'Appaltatore di dare inizio alle relative opere.

In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" vistato dal Direttore dei Lavori e non potranno essere eseguite opere difformi.

4.5

2ª parte: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale indicato dall'Appaltatore nel programma di Avanzamento delle Prestazioni (P.A.P.) di cui al punto 7.1.3 del Capitolato Tecnico, coerentemente a quanto prescritto dal punto 7.1.4 dello stesso Capitolato, dovranno essere state eseguite opere corrispondenti ad almeno il 50% dell'importo di contratto. L'avvenuta esecuzione di tali opere dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore.

4.6

3ª parte: entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 820° decorrente dalla data del verbale di consegna delle attività di progettazione (con esclusione di tutte le durate per attività di competenza della Committente) dovranno essere completate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, in modo da garantire l'avvio con regolarità e sicurezza, sebbene in condizioni di pre-esercizio.

4.7

Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell'andamento

stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore.

4.8

La integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte anche accessoria e/o complementare dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per l'accettazione provvisoria dei lavori e per l'apertura al pre-esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che l'Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

ART. 5 - Condizioni di esecuzione

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore, tra l'altro, conferma e dà espressamente atto, senza riserva, ad ogni effetto di legge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione contrattuale;

- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalità, conoscenza diretta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella

determinazione dell'offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali, ferroviarie e tranviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerosità;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;
- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica, geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;
- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione di interferenze derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario e tranviario;
- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;
- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare l'esecuzione delle opere e dei lavori in conformità alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;

- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell'appalto, sì da poter sostenere, interamente ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione dello stesso;
- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in materia di sicurezza;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di accettare i contenuti dell'elaborato 18.10 "*Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza*", sulla base del quale sarà redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima degli oneri a cura del CSP;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;
- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, in particolare il Patto di Integrità (allegato G).

ART. 6 - Corrispettivo

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate a corpo, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, per l'importo stabilito nella somma di **€ 18.852.570,57** di cui:

a) **€ 17.311.095,17 (euro diciassettemilionitrecentoundicimilanovanta cinque/17)** per lavorazioni compensate **a corpo** al netto degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi e spese di progettazione e coordinamento di cui ai successivi punti b) e c);

b) **€ 1.017.220,00 (euro unmilione diciassettemiladuecentoventi/00)** per gli

oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara;

c) **€ 433.324,80 (euro quattrocentotrentatremilatrecentoventi quattro/80)** per le prestazioni compensate a corpo di progettazione. L'importo comprende e compensa l'Offerta Tecnica (come definita all'art.3 punto 6), la Progettazione Esecutiva con l'eventuale adeguamento alle prescrizioni e/o osservazioni del "*Rapporto di Verifica della Progettazione Esecutiva*" e il progetto "valido per la costruzione";

d) **€ 90.930,60 (euro novantamilanovecentotrenta/60)** per le prestazioni compensate a corpo di coordinamento di ingegneria.

L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); il contributo INARCASSA per le attività di progettazione è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'importo a corpo stabilito in Contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, fatto salvo quanto disciplinato al precedente punto 4.4.3.

Il prezzo complessivo a corpo offerto s'intende fisso e invariabile per l'Appaltatore, sia in relazione a qualunque circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche materiali, in cui fosse incorso l'offerente.

Eventuali errori nei propri computi e stime non potranno costituire presupposto per pretesa di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore rispetto al prezzo a corpo.

Le quantità e i prezzi che hanno consentito la redazione della stima dei costi e sono riportati nell'elaborato 20.10 "*Calcolo sommario della spesa*" non sono in alcun modo vincolanti per ARST, ma puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale stabilito

a corpo.

L'Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sulla scorta della propria competenza, esperienza e professionalità, a tutto suo rischio ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore medesimo - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta, e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, fatto salvo quanto disciplinato al precedente punto 4.4.3

Il corrispettivo contrattuale compensa la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'opera, completa in tutte le sue parti e relativi accessori, con le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

Il prezzo suddetto pertanto comprende e compensa tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: progettazioni di dettaglio, particolari costruttivi, documenti e misure di sicurezza (sia in fase di progettazione esecutiva sia di esecuzione lavori), provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisoriale e provvisorie, e tutto quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto attiene alla sicurezza.

È esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge.



In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in

Elenco Prezzi d'offerta saranno determinati con riferimento al Prezziario Regionale

(Sardegna) delle Opere Pubbliche vigente al momento del contratto, ovvero secondo

quanto previsto dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010, applicando il ribasso offerto

dall'Appaltatore per il Lavori (parte A) pari al 7,550% (sette virgola cinquantacinque
per cento).

L'importo della progettazione sarà composto sulla scorta degli oneri per la
progettazione definitiva ed esecutiva riconosciuti e precisati nel documento 20.10

(*Calcolo sommario della spesa*) al netto del ribasso offerto (per la progettazione) pari
al 10,000% (dieci per cento).

Resta, inoltre, inteso e le parti ne danno esplicitamente atto, che - sempre nel caso
di varianti imposte dalla Committente - con l'importo riconosciuto per progettazione
definitiva è compensata anche la progettazione preliminare.

In ogni caso, l'Appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi in materia di
sicurezza ed a redigere le progettazioni definitive ed esecutive per quelle varianti
disposte dalla Committente, fermo il compenso come sopra stabilito, da riconoscersi
solo a seguito dell'approvazione dei relativi progetti, qualunque sia l'onere
effettivamente sostenuto dall'Appaltatore, indipendentemente, inoltre, dalle diverse
possibili elaborazioni occorrenti per giungere all'approvazione, qualunque sia la
classe e la categoria delle opere progettate.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la
Committente ha diritto di imporre la progettazione ed esecuzione dei lavori variati al
prezzo dalla stessa stimato e l'Appaltatore dovrà tempestivamente provvedere alla
loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie riserve ai sensi del
successivo art. 26.

ART. 7 - Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e

ritenute a garanzia

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ogni 60 (sessanta) giorni secondo le modalità previste dall'art. 6.3 del Capitolato amministrativo.

Nei successivi 15 giorni la Direzione Lavori redigerà il relativo stato di avanzamento (SAL).

La contabilizzazione dei lavori, così come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite.

Il Responsabile del Procedimento, in base agli stati di avanzamento emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del SAL e comunque subordinatamente alla produzione da parte dell'Appaltatore dei documenti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

ARST provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatta salva rinuncia espressa da parte degli stessi. L'Appaltatore è – quindi – obbligato a trasmettere ad ARST, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione del certificato di pagamento, una comunicazione con la quale indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e/o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti ai subappaltatori, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC degli stessi subappaltatori.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti sopra indicati, ARST potrà imporre di adempiere entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione

delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, l'Appaltatore provvederà ed emettere regolare fattura e comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della stessa da parte della Committente.

I pagamenti si intendono effettuati in acconto.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di contabilizzazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine di 60 giorni previsto per la liquidazione della fattura.

In caso di ritardata liquidazione delle fatture oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse - ovvero oltre l'eventuale termine ridotto, conseguente alla ritardata emissione del certificato di pagamento - l'Appaltatore ed i subappaltatori potranno richiedere gli interessi al tasso legale.

Sull'ammontare di ciascuna rata di acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma dell'art. 4 del DPR 207/2010, che sarà svincolata in sede di liquidazione del conto finale.

I pagamenti s'intendono effettuati in acconto e non comportano in alcun modo accettazione delle prestazioni cui si riferiscono.

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Committente del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010) è fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutte le imprese costituenti l'ATI e i progettisti in RTP hanno comunicato gli estremi dei conti correnti bancari dedicati e l'elenco dei soggetti delegati a operare sugli stessi (allegato H).

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 ("... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Il finanziamento dell'appalto è a carico dei fondi sotto indicati:

€ 8.500.000,00 - P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020 Asse Prioritario IV Azione 4.6.1;

€ 6.000.000,00 - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 – Economie;

€ 8.000.000,00 – Fondo unico di programmazione regionale - Mutuo regionale ex art. 10, comma 2 L.R. n. 6/2016.

L'IIVA sarà imputata ai "fondi esercizio" della Committente.

In applicazione del meccanismo di liquidazione dell'IIVA, introdotto dalla Legge 23.12.2014 n. 190, la Committente (in quanto amministrazione che rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo) effettuerà il versamento diretto dell'IIVA all'Erario, in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore. L'Appaltatore che emette la fattura nei confronti della Committente assoggettata allo "split payment" deve indicare espressamente nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72".

Nei pagamenti in acconto saranno eccezionalmente computati alcuni materiali approvvigionati ma non ancora in opera, o approntati nello stabilimento di

produzione a condizione che:

- l'Elenco Prezzi Unitari preveda l'importo di fornitura separato da quello di posa in opera;
- il singolo componente (o un insieme di componenti identici) abbia un prezzo di elenco (fornitura) non inferiore a € 50.000,00;
- i materiali siano univocamente ed inequivocabilmente destinati alle opere oggetto dell'appalto.

In questi casi potrà essere anticipato il pagamento del 70% (settanta per cento) dell'importo di Elenco (per la sola fornitura).

In ogni caso, la contabilizzazione potrà avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi formali, e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L., nello stabilimento di produzione o in cantiere. Di tali adempimenti saranno redatti appositi verbali. I suddetti materiali, a seguito di pagamento degli acconti e redazioni dei Verbali detti, si intenderanno passati in proprietà di ARST e lasciati in deposito fiduciario all'Appaltatore, qualunque sia il tempo intercorrente tra detto collaudo e la messa in opera degli stessi materiali. Il restante 30% (trenta per cento) dell'importo di fornitura dei materiali di cui trattasi sarà ammesso al pagamento nei SAL, dopo la loro messa in opera ed inserito nella contabilità delle opere alle quali gli stessi si riferiscono.

ART. 8 - Penali

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali è suddivisa convenzionalmente, ai fini dell'applicazione delle penali, in tre parti che dovranno essere ultimate nei termini essenziali predetti.

La prima afferisce alla redazione della progettazione esecutiva, le altre due all'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore, una volta ultimate tutte le prestazioni relative ad ogni singola parte, dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori che, effettuate le necessarie verifiche, ne attesterà l'ultimazione con apposito verbale redatto in contraddittorio.

In caso di mancato rispetto di tali termini, superata per ciascuna parte in cui è suddivisa l'esecuzione delle prestazioni una tolleranza di dieci giorni, saranno applicate le penali di seguito indicate, conteggiate a far data dal termine prefissato per l'applicazione delle stesse.

Redazione della **progettazione esecutiva:**

- una **penale giornaliera di € 700,00** (settecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della **prima parte;**
- una **penale giornaliera di € 1.000,00** (mille/00) per ogni giorno di ritardo, senza alcuna tolleranza, rispetto al nuovo termine fissato da ARST per l'eventuale **adeguamento dei progetti esecutivi;**

Esecuzione dell'opera:

- una **penale giornaliera di € 5.000,00** (cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della **seconda parte;**
- una **penale giornaliera di € 10.000,00** (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della **terza parte**, per i primi quindici giorni, **€ 13.000,00** (tredicimila/00) per i successivi quindici giorni ed **€ 16.500,00** (sedicimila cinquecento/00) per ogni successivo giorno di ritardo oltre i termini detti.

Nell'ipotesi di modifica dei tempi previsti per la consegna dei lavori, per cause non riconducibili alle responsabilità dell'Appaltatore, le Parti provvederanno ad adeguare il "Programma di avanzamento delle prestazioni" limitatamente alle prestazioni interessate dalla consegna differita. Resta comunque fermo che le prestazioni non

interessate dalla consegna differita dovranno essere eseguite nei termini previsti dal

"Programma di avanzamento delle prestazioni" e che eventuali ritardi comporteranno

l'applicazione delle penali dette, per l'intero importo previsto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei

lavori.

L'applicazione di dette penali, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della

Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi

accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima,

compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell'opera.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto ed a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento

delle penali, si provvederà escutendo la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi

dell'art. 2.3 del Capitolato amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali

maggiori oneri, costi o spese che l'Appaltatore dovesse – a qualsiasi titolo –

sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell'ipotesi che

dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

ART. 9 - Sospensione e differimento del termine di ultimazione

La Committente ha facoltà insindacabile di sospendere le prestazioni con

conseguente protrazione automatica del termine di esecuzione, per cause di forza

maggior, necessità o pubblico interesse, ovvero, per cause estranee alla

Committente ed all'Appaltatore ed in particolare, in modo esemplificativo e non

limitativo:

- per cause idrogeologiche e simili;

- per fatto di Autorità amministrativa o giudiziaria ("factum principis");

- per l'introduzione di varianti ritenute necessarie dalla stessa Committente o dagli

Enti locali interessati dall'opera e/o dalle competenti Soprintendenze.

Convenzionalmente, in tali casi, nessun compenso spetterà all'Appaltatore, essendo a carico dello stesso ogni alea relativa, comunque valutata in sede di offerta.

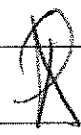
Nel caso di sospensione di durata superiore a 180 giorni l'Appaltatore ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

In tal caso all'Appaltatore spetterà soltanto il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e delle forniture, nella misura in cui i lavori, i materiali e le forniture siano riconosciuti ed accettati dalla Committente, senza diritto a rimborsi, indennizzi o maggiori somme per mancato utile.

Resta ferma la insindacabile facoltà della Committente di sospendere parzialmente le prestazioni, senza che si verifichi l'effetto di automatica protrazione del termine di esecuzione. Pertanto, solo ove la sospensione parziale non sia recuperabile con l'adeguamento del Programma di avanzamento delle prestazioni, la Committente accorderà nuovi termini parziali e/o finali, per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori sospesi. Nell'ipotesi si verifichino ritardi nell'ultimazione delle prestazioni precedentemente sospese si applicherà la penale "pro-quota" relativamente alle prestazioni che risultassero in ritardo rispetto al nuovo termine accordato dalla Committente, salva sempre la possibilità per l'Appaltatore di far valere le proprie ragioni a norma del successivo art. 26.

Durante il periodo di sospensione dei lavori l'Appaltatore dovrà aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali, è onere dell'Appaltatore avanzare tempestiva



domanda di fissazione di nuovi termini.

Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti – a proprio insindacabile giudizio – potrà concedere termini suppletivi e/o proroghe.

ART. 10 - Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori

L'Appaltatore non potrà, autonomamente, apportare variazioni ai lavori se non previa autorizzazione scritta della Committente.

In caso di modifiche o varianti non autorizzate, la Committente potrà richiedere la immediata demolizione e ricostruzione delle opere, ovvero accettare le opere variate, applicando – se del caso - una detrazione sul corrispettivo dovuto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Salvo diverso specifico accordo scritto, in nessun caso, la esecuzione di lavori più onerosi, o maggiori o di migliore qualità, non specificatamente autorizzati per iscritto, darà diritto all'Appaltatore ad un maggior corrispettivo, anche se da essi derivi un vantaggio per l'opera o per la Committente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire con tempestività tutte le varianti o modifiche dei lavori disposte per iscritto dalla Committente; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di esecuzione, non esimono l'Appaltatore dall'onere di dare alle varianti ordinate immediata esecuzione, salvo eventuale successivo concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facoltà di iscrivere riserva a norma del successivo art. 26.

Eventuali adeguamenti in aumento delle quantità delle lavorazioni previste in Contratto, determinati da modifiche che si rendessero necessarie introdurre per carenza, imprecisioni od omissioni dei progetti o per adeguare i progetti stessi allo

stato dei luoghi o comunque occorrenti per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte o per rendere l'opera conforme a norma di legge o regolamenti, vigenti o futuri, non comporteranno modifiche dell'importo contrattuale e non attribuiranno alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi di sorta, fatto salvo quanto disciplinato al precedente punto 4.4.3.

ART. 11 - Direttore di cantiere

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà nominare il Direttore di cantiere, al quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovrà essere depositato nello stesso termine presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che l'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano opporsi o pretendere indennità o risarcimento alcuno.

ART. 12 - Direzione e vigilanza dei lavori

La Committente svolgerà la direzione dei lavori a mezzo di incaricati nominati prima dell'inizio delle prestazioni, che potranno essere sostituiti in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.

L'Appaltatore dovrà ottemperare sempre e senza indugio a tutte le prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

In corso d'opera, specifiche attività di vigilanza e controllo potranno essere svolte dalle competenti strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Autonoma della Sardegna.

In qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere ed alla zona dei

lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e ordinare l'esecuzione di prove anche di laboratorio, nonché l'acquisizione di certificazioni sui materiali e sulle forniture anche prima o durante la loro posa in opera.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e degli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza, il personale ed i mezzi necessari per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche.

Le prescrizioni della Direzione dei Lavori non potranno giammai essere disattese e/o invocate dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010.

ART. 13 - Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni e le attività previste in contratto, secondo la perfetta regola dell'arte, in conformità a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge, decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l'Appaltatore dovrà:

- provvedere a tutte le attività dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;
- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le

misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;

- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;

- pagare le tasse e accollarsi di ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere alle attività correlate agli allacci definitivi di energia elettrica per le fermate, impianti semaforici, etc. compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che l'ente gestore dovesse richiedere; restano a carico di ARST le spese di allaccio e di consumo degli impianti ed opere definitivi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1083/2006, 1828/2006, 1303/2013 e 821/2014, nonché alle indicazioni di cui alla Circolare n. 2 'Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione" PO FESR 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna e FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la

documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa

la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali

subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali

imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia

delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni

sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore

per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì

responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito

del contratto di subappalto.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento

e con la frequenza che riterrà opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di

tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque

derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata

dall'Ispettorato del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la

Committente medesima - restando ferma la facoltà di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 - avrà diritto di sospendere

immediatamente ogni pagamento fino a quando l'Appaltatore non avrà prodotto

idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potrà richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti

derivanti dalle suddette circostanze.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente e futura in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;
- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrà indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta, autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi; costituiscono un onere ed obbligo dell'Appaltatore le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comuni, ANAS, Provincia, Enti Regionali, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;
- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, la regolare continuità dell'esercizio ferroviario e tranviario (nei



termini e con le modalità previste dal Capitolato tecnico), delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietà pubbliche e private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, ferroviaria e tranviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente.

Restano pure a carico dell'Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie e tranviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessità di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalità esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilità), sia per attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresì, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno od inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertà del deflusso delle acque;
- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;
- denunciare tempestivamente alla competenti Autorità ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od archeologico. La proprietà dei summenzionati oggetti

sarà della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su più turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, la Commissione di collaudo, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell'Appaltatore ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle previsioni ed ai tempi di contratto;

- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;

- eseguire, presso istituti, laboratori od enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e manuali richiamati nei documenti contrattuali;

- eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e



perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti competenti, in particolare dall'amministrazione comunale di Cagliari.

ART. 14 - Accettazione delle opere

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalità delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia di buona e tempestiva esecuzione sarà mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con l'approvazione del certificato di collaudo finale dell'intera opera.

ART. 15 - Manutenzione

L'Appaltatore ha l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite, dei materiali, apparecchiature e impianti forniti, già in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell'opera, previo esito positivo del collaudo finale. Il relativo onere è compreso nel corrispettivo dell'appalto.

La manutenzione delle opere dovrà essere garantita in conformità alle indicazioni

b

minime di cui al progetto preliminare ARST e, in particolare, al Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché secondo le modalità precisate dall'Appaltatore in sede di offerta, ed eventualmente ulteriormente integrate sulla base di quanto previsto dal progetto esecutivo.

La presa in consegna definitiva avverrà dopo la accettazione definitiva; peraltro la Committente potrà chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla immediata riparazione e completamento di eventuali difetti e mancanze riscontrati dalla Committente.

ART. 16 - Garanzie ed assicurazioni

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione di cui al punto 2.2.2 del Capitolato amministrativo, nella misura del 5,00% dell'importo contrattuale, mediante **Garanzia Fideiussoria** n. 368731/DE, prestata dalla Compagnia di assicurazione CBL Insurance in data 29.11.2017 di importo pari a € 942.629,00.

Resta convenuto che l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sarà autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o

dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di penale oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in più durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell'Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'importo iniziale, sarà svincolato con la presa in consegna definitiva dell'opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso l'Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale e vi sia stata la conseguente accettazione definitiva dell'opera e sempre che l'Appaltatore abbia presentato la polizza decennale postuma indennitaria di cui all'art. 1669 c.c. e di Responsabilità civile verso terzi, rilasciata da primaria compagnia di Assicurazione a copertura dei rischi di rovina totale o parziale, ovvero di rischi derivanti da difetti di costruzione, con le modalità ed i massimali stabiliti dall'art. 2.3.2 del Capitolato Amministrativo.

La suddetta polizza decorrerà dalla data della presa in consegna definitiva dell'opera.

L'Appaltatore oltre alle assicurazioni dette ed a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrà stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze assicurative previste all'art. 2.3 del Capitolato amministrativo, con le condizioni di cui al medesimo articolo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità, in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

ART. 17 - Subappalto

Il subappalto, oltre che dagli atti contrattuali, è disciplinato dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo o diniego dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell'esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L'Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all'art. 118, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e avrà cura di organizzare e

coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

Come indicato al precedente articolo 7, ARST provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

In sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato il subappalto nei limiti di legge (allegato I)

Come indicato nelle Premesse del Patto di integrità (allegato G) l'Appaltatore si

obbliga a far sottoscrivere il P.I. anche ai subappaltatori e terzi subcontraenti

interessati, a qualunque titolo, alle opere e attività di realizzazione del Progetto. A tal

fine l'Appaltatore dovrà presentare copia del P.I. sottoscritto dai terzi sopra

menzionati.

ART. 18 - Cessione del contratto

È fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

L'Appaltatore può cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'atto di cessione dovrà prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e comunque comporta per l'Appaltatore l'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 19 - Lavori in economia

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni che, ancorché non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia saranno compensati, esclusivamente, in base alle tariffe previste

dall'Elenco Prezzi unitari allegato al Contratto o, in mancanza, dal Prezziario regionale, di cui al precedente art. 6.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

ART. 20 - Responsabilità verso terzi

La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, perciò, terrà indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltà per la Committente di escutere la garanzia di cui all'art. 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e degli impianti.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del

presente Contratto dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

Egli dovrà provvedere altresì, a propria cura e spese, ad eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori.

ART. 21 - Pubblicità

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che l'Appaltatore costruisca.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di apporre, o di cedere a terzi la possibilità di apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltà che la Committente si è riservata.

Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai "cartelli di cantiere".

ART. 22 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

ART. 23 - Collaudo in corso d'opera e definitivo

Sarà effettuato un collaudo in corso d'opera da una Commissione Collaudatrice costituita da n. 3 componenti.

La stessa Commissione provvederà al collaudo finale delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il collaudo sarà effettuato secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Amministrativo. L'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

Il compenso dei collaudatori sarà a carico della Committente.

ART. 24 - Recesso e risoluzione del contratto

24.1

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le forniture, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

24.2

Nel caso di superamento dei termini stabiliti al precedente art. 4.1, per fatto o colpa di ARST, l'Appaltatore con apposita istanza notificata al Committente medesimo può chiedere di recedere dal Contratto.

L'istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna delle attività di progettazione esecutiva. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di

indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.

24.2.1

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia (punto 2.2.2 del Capitolato Amministrativo) ed al rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alla percentuale come calcolata al successivo comma 24.2.3.

24.2.2

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle attività di progettazione esecutiva, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo è quella stabilita dal comma 24.2.3.

24.2.3

La percentuale è calcolata sull'importo corrispondente alla parte B) PROGETTAZIONE del Quadro Economico offerto ed è fissata pari all'1,00 per cento.

24.2.4

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

24.2.5

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 24.2.1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 24.2.2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna delle

attività di progettazione esecutiva e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

24.3

Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore nei casi seguenti:

- in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006;
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
- quando il ritardo abbia comportato l'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del contratto;
- nei casi previsti dai documenti contrattuali;
- quando l'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto quando, ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel

momento in cui la Committente abbia comunicato all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla Committente; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale maggiore importo – rispetto a quello di contratto – pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fidejussoria di cui all'art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere ed il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietà dietro corrispettivo o noleggiando alla Committente gli utensili, i macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisorie espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sarà definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione

delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell'opera, anche nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimità della risoluzione, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire l'accesso della Committente al cantiere ed al sito, e per il solo fatto di avere ritardato l'accesso di quest'ultima, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'accesso medesimo.



Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrà opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

ART. 25 - Costituzione in mora

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e

perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 26 - Riserve

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010 e dall'art. 240-bis del D. Lgs. n. 163/2006.

Se la riserva non è iscritta ed esplicitata nei termini stabiliti dai suddetti articoli, l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque modo e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione del contratto e dei suoi allegati.

L'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà confermare espressamente, in occasione di ogni successiva sottoscrizione del registro di contabilità, nonché in sede di sottoscrizione della contabilità finale, le riserve formulate in precedenza.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Committente.

A seguito dell'approvazione degli atti di collaudo, la Committente adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore regolarmente formulate nei modi sopra citati.

Qualora le riserve iscritte sui documenti contabili prevedano oneri di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà a norma dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006.

h

ART. 27 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

ART. 28 - Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale sita in via Marco Emilio Lepido n. 182/2, 40132 Bologna.

Eventuali mutamenti del domicilio dell'Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si intende a tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

ART. 29 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali ed, in genere, spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso è soggetto ad Iva ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 633.

ART. 30 - Efficacia del contratto

Il presente contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua

sottoscrizione.

Come indicato nelle premesse risultano ancora "in istruttoria" le richieste antimafia relative alle Società: Salcef S.p.A.; Project Automation S.p.A.; Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop; Systra-Sotecni S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 si procede, comunque, alla sottoscrizione del contratto che è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui dovesse risultare l'esito positivo dell'informazione antimafia a carico di una o più delle Società sopra menzionate.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs. 163/06 e nel DPR 207/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'ATI Appaltatrice

PER ARST S.p.A.

ing. Filabozzi Alessandro

ing. Antioco Porcu

Procuratore mandataria

Amministratore Unico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)